



COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA CITTADINANZA ATTIVA E
DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE
ASSOCIAZIONI IN MATERIA DI TUTELA E DI
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27/10/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2016

INDICE

- Articolo 1. Principi generali
- Articolo 2. Oggetto del regolamento
- Articolo 3. Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio
- Articolo 4. Presentazione dei progetti
- Articolo 5. Valutazione dei progetti
- Articolo 6. Fondo per la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni
- Articolo 7. Realizzazione dei progetti approvati
- Articolo 8. Assicurazione
- Articolo 9. Obblighi e responsabilità del cittadino attivo
- Articolo 10. Contratti di sponsorizzazione, appalti di servizi o di opere
- Articolo 11. Agevolazioni tributarie ai cittadini attivi
- Articolo 12. Riconoscimenti da parte dell'Amministrazione comunale
- Articolo 13. Relazione della Giunta comunale al Consiglio comunale
- Articolo 14. Entrata in vigore.

Allegati : FAC SIMILE scheda presentazione progetto - persona fisica

FAC SIMILE scheda presentazione progetto - associazioni

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, il Comune di Malnate favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di Malnate valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione locale.
3. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il Comune di Malnate prevede misure di agevolazione per la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, in materia di tutela e di valorizzazione del territorio comunale.
4. Si applica, in quanto compatibile con il presente regolamento e con i regolamenti e le deliberazioni del Comune di Malnate, anche l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
5. Si applica, in quanto compatibile con il presente regolamento e con i regolamenti e le deliberazioni del Comune di Malnate, anche l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
6. Il presente regolamento disciplina la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio.
7. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ai servizi che il Comune di Malnate garantisce in base alla legge e allo statuto comunale.
8. Il servizio di cittadinanza attiva è la manifestazione del contributo dei cittadini e delle associazioni al benessere collettivo ed è finalizzato alla partecipazione alla tutela e alla valorizzazione del territorio.
9. Nel presente regolamento, i partecipanti alla tutela e alla valorizzazione del territorio, con i progetti di cui al successivo articolo 4, siano essi singoli, ovvero associati, vengono definiti "cittadini attivi".

ARTICOLO 2

Oggetto del regolamento

1. L'attività della cittadinanza attiva disciplinata dal presente regolamento ha ad oggetto la tutela e la valorizzazione del territorio, considerato come base della convivenza e del benessere dei cittadini e delle forme associative di Malnate.
2. Il Comune di Malnate, promuovendo e valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni alla tutela e alla valorizzazione del territorio, incentiva tale partecipazione tramite forme di riduzione dei tributi comunali, in relazione alla tipologia e all'importanza degli interventi nei quali la partecipazione attiva si manifesta.

ARTICOLO 3

Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento sono:

- a) pulizia delle aree verdi (comprese le aree giochi per i bambini), delle piazze, delle strade e dei marciapiedi nel territorio del Comune di Malnate e facenti parte del patrimonio del Comune di Malnate stesso;
- b) manutenzione delle aree verdi, delle piazze, delle strade e marciapiedi nel territorio del Comune di Malnate e facenti parte del patrimonio del Comune di Malnate stesso;
- c) piccoli lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali, comprese le scuole, gli impianti sportivi, i centri sociali e le sale civiche;
- d) abbellimento delle aree verdi, delle piazze, delle strade e dei marciapiedi nel territorio del Comune di Malnate e facenti parte del patrimonio del Comune di Malnate stesso;
- e) interventi di decoro urbano di aree e immobili inutilizzati nel territorio del Comune di Malnate e facenti parte del patrimonio del Comune di Malnate stesso;
- f) interventi di recupero e riuso di aree e immobili inutilizzati nel territorio del Comune di Malnate e facenti parte del patrimonio del Comune di Malnate stesso.

2. In ogni caso sono escluse attività per le quali è richiesta a norma di legge certificazione e/o collaudo.

ARTICOLO 4

Presentazione dei progetti

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, cittadini singoli o associati possono presentare progetti attinenti all'articolo 3 del presente regolamento.

2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere la descrizione precisa dell'intervento, i tempi di realizzazione, le persone che interverranno e le attrezzature che saranno utilizzate. Nei progetti devono essere indicate precisamente le aree del territorio comunale interessate. I progetti devono avere finalità di interesse generale.

ALLEGATO FAC SIMILE SCHEDA PROGETTO

3. Gli interventi inseriti nei progetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono sovrapporsi nè entrare in contrasto con le attività dei soggetti ai quali il Comune di Malnate ha affidato, anche con appalto, determinati servizi.

4. I cittadini o le associazioni che hanno presentato i progetti si impegnano ad iniziare gli interventi previsti nei progetti entro 10 giorni dall'approvazione da parte della Giunta comunale di cui al successivo articolo 5.

5. E' consentito che gli stessi cittadini attivi presentino un progetto identico a uno presentato l'anno o gli anni precedenti dai medesimi cittadini attivi, e approvato dalla Giunta comunale ai sensi del successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

Valutazione dei progetti

1. I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento sono posti all'attenzione della Giunta comunale.
2. Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta comunale delibera sui progetti presentati entro il 30 giugno dello stesso anno. La Giunta valuta i progetti e dà un ordine di priorità agli stessi, approvando e indicando quelli che potranno essere realizzati e le agevolazioni di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento sono concesse nell'anno di approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Prima della concessione, il responsabile del servizio comunale di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento attesta il grado di realizzazione raggiunto nell'attuazione degli interventi di cui ai progetti approvati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Per ciascun progetto approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, spetta l'agevolazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento per un solo anno.

ARTICOLO 6

Fondo per la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni

1. In ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione viene stanziato, nella parte relativa alla spesa corrente, un fondo per la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a compensare le minori entrate dei tributi di cui al successivo articolo 11.
3. Il totale annuo delle agevolazioni deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento non può essere superiore all'importo annuo del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La copertura del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ARTICOLO 7

Realizzazione dei progetti approvati

1. La realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta comunale è sottoposta alla supervisione del responsabile del servizio comunale che attiene all'intervento di cui al

progetto stesso o ad un altro dipendente comunale dello stesso servizio da lui delegato.

2. I tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento previsti nel progetto presentato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento devono essere rispettati. Il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo monitora il rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione.

3. Qualora i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento previsti nel progetto non vengano rispettati, il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Giunta comunale che, dopo una prima diffida, delibera la revoca dell'approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

4. I progetti non realizzati nei termini indicati, saranno da considerare automaticamente decaduti ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui all'art. 11.

ARTICOLO 8

Assicurazione

1. I cittadini singoli che partecipano agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento sono assicurati a cura e spese del Comune di Malnate per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi del progetto approvato ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, nonché per gli infortuni che gli stessi cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività del progetto medesimo.

2. I cittadini facenti parti di associazioni che abbiano presentato i progetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, approvati dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, dovranno essere assicurati a cura e spese dell'associazione di cui fanno parte.

3. I cittadini, singoli o associati, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

ARTICOLO 9

Obblighi e responsabilità del cittadino attivo

1. Il cittadino attivo è tenuto a svolgere l'attività nel rispetto delle indicazioni del responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. Per poter svolgere le attività di cui all'art. 3 i cittadini dovranno attestare con autodichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere maggiorenni;
- b. di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per poter contrattare con la P.A.;

3. Se si tratta di un'associazione di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, o di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383, ovvero un'associazione sportiva dilettantistica di

cui alla legge 16/12/1998, n. 398, o altra regolarmente costituita ed iscritta presso gli elenchi provinciali delle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale, la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La dichiarazione deve contenere l'elenco nominativo dei volontari associati aderenti all'iniziativa e l'attestazione che l'associazione assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 18 - 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza).

4. Se si tratta di cittadini singoli, i medesimi sono assoggettati alle disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza).

5. I cittadini singoli o associati, devono attivare tutti i necessari adempimenti per tutelare le proprie e altrui incolumità di cui saranno responsabili sia a livello civile che penale.

6. Qualora il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo riscontrasse delle gravi mancanze da parte del cittadino attivo, il responsabile stesso ne dà immediata comunicazione alla Giunta comunale che, senza alcuna diffida, delibera la revoca dell'approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni in capo al cittadino attivo responsabile delle gravi mancanze, qualora tali sanzioni siano previste dalle normative o dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10

Contratti di sponsorizzazione, appalti di servizio o di opere

1. Nella valutazione dei progetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento si tiene conto di eventuali contratti già stipulati dal Comune di Malnate di sponsorizzazione nei quali il Comune ha assunto il ruolo dello *sponsee*, di appalti di servizio o di opere. Nel caso in cui gli interventi oggetto dei contratti già stipulati siano in conflitto con i progetti presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, la Giunta comunale non procede all'approvazione dei progetti stessi.

2. Nella stipulazione di nuovi contratti il Comune stesso tiene conto dei progetti già presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

Agevolazioni tributarie ai cittadini attivi

1. Le agevolazioni tributarie di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento si sostanziano in riduzioni:

- a) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- c) dell' Imposta Municipale Unica (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni per la sola quota di competenza comunale.

d) della T.O.S.A.P. di cui al D.Lgs. 504/1993.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono superare il 100% dell'importo annuo dovuto per ciascun tributo (TASI, TARI, IMU, TOSAP) per ciascun beneficiario, e non potranno in ogni caso superare un importo fisso per progetto annualmente stabilito dalla Giunta Comunale. E' competenza dell'Amministrazione Comunale, sulla base dei progetti presentati, stendere una graduatoria nei limiti del fondo di cui all'art. 6 appostato nel bilancio di previsione, sulla base del valore sociale del progetto.

3. L'agevolazione tributaria verrà concessa a ciascun cittadino attivo che lo richiede e il cui progetto è stato approvato e realizzato.

ARTICOLO 12

Riconoscimenti da parte dell'Amministrazione comunale

1. Oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento, il Comune di Malnate potrà conferire targhe o attestati a testimonianza dell'impegno profuso dai cittadini attivi.

ARTICOLO 13

Relazione della Giunta comunale al Consiglio comunale

1. Con cadenza annuale la Giunta comunale relaziona al Consiglio comunale sui progetti presentati, sull'attuazione degli interventi dei progetti approvati e sulle agevolazioni e riconoscimenti concessi.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Malnate.

FAC SIMILE

AL COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto n. 2

21046 – MALNATE (Va)

OGGETTO : presentazione progetto – persona fisica -

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

Nat __ a _____ **il** _____

Residente a _____ **Via** _____

Recapito telefonico _____

Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina della cittadinanza attiva e della partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio

Propone il seguente PROGETTO:

DESCRIZIONE:
UBICAZIONE SUL TERRITORIO:
TEMPI DI REALIZZAZIONE:
MODALITA' DI REALIZZAZIONE :
ORE PREVISTE :
MATERIALI PREVISTI:

Al riguardo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 L. n. 445/2000)

DICHIARA

1. di essere maggiorenne;
2. di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per poter contrattare con la P.A.

data _____

Firma _____

Al riguardo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 L. n. 445/2000)

DICHIARA

trattasi di associazione di cui alla Legge 1° agosto 1991, n. 266;

trattasi di associazione di promozione sociale di cui alla Legge 7/12/2000 n. 383;

trattasi di associazione regolarmente costituita ed iscritta presso gli elenchi provinciali delle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale

Vengono di seguito elencati i nominativi dei volontari associati aderenti all'iniziativa :

Inoltre il sottoscritto attesta che l'associazione assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 18 –21 – e 26 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza)

data _____

Firma _____

Approvato dal CONSIGLIO comunale in seduta del 27/10/2015 con atto n. 50 – esecutivo e modificato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2016

f.to IL SINDACO
Samuele Astuti

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

La modifica al REGOLAMENTO è stata pubblicata all'Albo on-line dal 12 aprile 2016 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 28 aprile 2016

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri